



Città metropolitana  
di Venezia

C.F. 80008840276

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

pec: [contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)  
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre

S.U.A. per conto del comune di San Donà di Piave

## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO, AI SENSI DELL'ART. 64 D.LGS. 50/2016, PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA UNICO D'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER IL RECUPERO E LA RI-FUNZIONALIZZAZIONE, SECONDO MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE INNOVATIVE, DI EDIFICI COMUNALI ESISTENTI IN SAN DONÀ DI PIAVE (VE), IN FORME E MODALITÀ DI INTERVENTO CONFORMI AGLI OBIETTIVI STABILITI DAL COMUNE.**

### 1. PREMESSE

La Città Metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante (in seguito SUA), giusta convenzione con il Comune di Donà di Piave sottoscritta in data 24/04/2018.

Con determina n. 889 del 16/09/2021 del dirigente del Settore IV Sviluppo Urbano, economico e culturale, il Comune di San Donà di Piave ha disposto di procedere all'avvio di apposita procedura di dialogo competitivo, ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (in seguito "*Codice*"), per individuare un operatore economico specializzato con il quale costituire un rapporto di partenariato pubblico privato, finalizzato alla realizzazione e gestione di un programma unico d'intervento di rigenerazione urbana per il recupero e la ri-funionalizzazione, secondo modalità di utilizzazione innovative, di edifici comunali esistenti nel territorio comunale, in forme e modalità di intervento conformi agli obiettivi stabiliti dal Comune medesimo.

Il luogo di svolgimento dei servizi e dei lavori è il territorio del Comune di San Donà di Piave (VE) [codice NUTS ITH35).

Il CIG sarà acquisito e reso noto agli operatori economici invitati a presentare offerta nella terza fase di gara.

CPV prevalente: 79420000-4 - Servizi connessi alla gestione;

CPV supplementare: 45211350-7 Lavori di costruzione di edifici multifunzionali.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Andrea Gallimberti, dirigente del Settore IV – Sviluppo Urbano, economico e culturale del Comune di San Donà di Piave.

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia.

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo: <https://cmvenezia.pro-q.it/>, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Per partecipare alla procedura, l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma digitale di cui all'art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con il conseguente rilascio delle credenziali d'accesso. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione "*Info & Helpdesk*" dove sono disponibili per il supporto tecnico sia un manuale d'uso che un servizio di assistenza "*Service desk*" (contatto mediante ticket su piattaforma, e-mail all'indirizzo [assistenza.cmve@pro-q.it](mailto:assistenza.cmve@pro-q.it) o telefono +39 06 97857005).

E' previsto un limite massimo di spazio e di memoria per la presentazione dei singoli documenti fissato in 20MB.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "*p7m*", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "*pdf*" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

1. eventi di "*forza maggiore*" intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;

2. Disciplinare di gara;
3. Documento illustrativo;
4. Elenco dei servizi comuni e delle attività insediabili sulle aree;
5. Piano Economico Finanziario;
6. Linee guida per il dialogo competitivo;
7. Documentazione illustrativa dello stato dell'area e delle strutture messa a disposizione dal Comune di San Donà di Piave e reperibile al seguente link:  
<https://www.cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2021/Sandonapiave-dialogocompetitivo>
8. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Donà di Piave approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 23/12/2013;
9. Patto di Integrità/Protocollo di legalità del Comune di San Donà di Piave, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 12/06/2014 e integrato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2016 e n. 252 del 04/11/2019;
10. Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);
11. modello “*DGUE*”;
12. modello “*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo DGUE*”.

La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella piattaforma telematica di negoziazione della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, raggiungibile all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema. Nel pannello di gara è presente la sezione “*Comunicazioni di gara*” da cui si può inserire “*Nuova comunicazione di gara*”. Nella sezione “*Chiarimenti*”, visibile anche nel dettaglio di gara, saranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire **entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 07/01/2022**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione “*Lista chiarimenti*”.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

**Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.**

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO, MOTIVAZIONI DEL RICORSO AL DIALOGO COMPETITIVO, ESIGENZE DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE E FINALITA' DELLA PROCEDURA.

Il Comune di San Donà di Piave ha autorizzato e avviato i lavori di “*rigenerazione e ri-funzionalizzazione*” dell'area comunale denominata “*Porta Nuova*”, per la quale sono previsti interventi di soggetti investitori pubblici e privati come quelli relativi al c.d. “*Polo Intermodale*” della nuova Stazione Ferroviaria (FFSS) e degli Autobus (ATVO) e nell'area ad essi contigua sugli immobili comunali, denominati “*Piazza della Frutta*” e “*Cantina dei Talenti*”; attualmente sono in corso di realizzazione gli interventi, relativi al primo stralcio, di consolidamento statico e ristrutturazione beneficiando a tal fine del contributo finanziario del programma governativo “*Bando Periferie – Progetto REMOVE*”.

Gli interventi di rigenerazione previsti sono mirati a riqualificare un'area di circa 25.000 mq e riguardano la riorganizzazione dell'intera zona, compreso l'adeguamento della connessa viabilità e la funzionalità degli immobili coinvolti, nell'ottica di creare nuovi luoghi in cui fare impresa, studiare e vivere la quotidianità, in coerenza con gli obiettivi territoriali della Regione del Veneto ed i settori e le missioni definiti dalla Commissione Europea nel programma Next generation EU, dal PNRR e PRRR (Piani Nazionali e Regionali di Rilancio e Resilienza) relativi al periodo 2021-2027.

Detti interventi, per la particolarità dell'architettura gestionale ed organizzativa, per i temi di sostenibilità che vanno ad incontrare, per le finalità di riqualificazione funzionale oltre che per gli importi di investimento richiesti, unitamente all'impossibilità di definire “*ex ante*” la migliore soluzione per il Comune di San Donà di Piave sotto il profilo giuridico e gestionale, giustificano il ricorso al dialogo competitivo, avviato ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 50/2016.

Attraverso l'espletamento della presente procedura, il Comune di San Donà di Piave intende identificare operatori di mercato interessati a proporre un programma di finanziamento al fine di costituire un rapporto di Partenariato Pubblico e Privato, che si concretterà anche nel conferimento di terreni ed immobili di proprietà comunale, con l'obiettivo di:

- acquisire le fonti di finanziamento necessarie alla riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili;
- curare la redazione dei progetti nei loro vari livelli di approfondimento tecnico;
- affidare la realizzazione delle opere nonché il collaudo e messa in esercizio di quanto realizzato.

In una seconda fase, al fine di migliorare la gestione delle opere, verranno perseguite – anche mediante la costituzione eventuale di una “*società di gestione*”, o con altri strumenti contrattuali – le seguenti ulteriori finalità:

- reperire società, enti, associazioni, pubbliche e/o private, imprenditori interessati ad intervenire e investire nell’area di “*Porta Nuova*”, mediante la stipula di contratti di locazione e/o uso degli spazi rigenerati, ovvero mediante l’alienazione degli spazi medesimi (per una percentuale non superiore al 30% dell’area in oggetto) e, in questo caso, solo a favore di soggetti istituzionali o associazioni rappresentative di categorie economiche, e previo parere favorevole all’alienazione da parte del Comune;
- organizzare e gestire i servizi di locazione e/o uso, assicurando inoltre la coerenza nella destinazione tematica degli immobili rispetto agli obiettivi e alle concrete finalità progettuali come di seguito descritte, anche mediante la promozione di iniziative idonee allo scopo;
- valorizzare e promuovere la partecipazione attiva allo sviluppo e alla rigenerazione del territorio.

Il valore stimato delle opere sugli immobili ed aree di proprietà comunale presso la “*Cantina dei Talenti*” e la “*Ex Confrutta - Piazza della Frutta*” ammonta a € 15.100.000,00. Il totale stimato per l’importo dei servizi è pari a € 75.600.000,00. Per l’esatta quantificazione, si rinvia al Documento Illustrativo ed agli ulteriori elaborati messi a disposizione tra la documentazione di gara.

#### **4. DURATA**

La durata del contratto di finanziamento sarà pari ad anni 34 (trentaquattro) dalla data di costituzione del rapporto di PPP a valle della terza fase di gara, con possibilità di proroga di ulteriori 17 (diciassette) anni, in rapporto alle entità degli investimenti eseguiti ed alle modalità operative connesse alla fase gestionale.

Si rinvia al Documento Illustrativo ed agli ulteriori elaborati messi a disposizione tra la documentazione di gara.

La durata dei lavori sarà determinata all’esito della conclusione della seconda fase del dialogo competitivo.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare candidatura, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 Requisiti di idoneità

a) (nel DGUE Parte IV sezione A punto 1) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) (nel DGUE Parte IV sezione B punto 2a) Avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020), un **fatturato globale** non inferiore a 10 Milioni di Euro IVA esclusa;

b) (nel DGUE Parte IV sezione B punto 6) Avere un **patrimonio netto complessivo** risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del presente bando di gara almeno pari a 1 Milione di Euro;

La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e All. XVII parte I del Codice, può essere fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) (nel DGUE Parte IV sezione C punto 1b) Avere eseguito negli anni 2018-2019-2020-2021 **interventi in processi di Ricerca o Sviluppo o Innovazione** per complessivi 3,5 Milioni di Euro IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

I documenti prodotti saranno oggetto di verifica in capo al soggetto risultato primo in graduatoria, riservandosi la Stazione Appaltante la facoltà di richiedere l'originale o la copia conforme ai concorrenti anche durante lo svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

b) (nel DGUE Parte II sezione A) Per l'esecuzione dei lavori richiesti, è necessario il possesso di **attestazione di qualificazione SOA** in corso di validità, nelle seguenti categorie:

Categoria SOA		Classifica	Importo stimato lavori
OG 1	Edifici Civili e industriali	VI o superiore	€ 10.000.000,00
OG 11	Impianti tecnologici	V o superiore	€ 4.000.000,00
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	III bis o superiore	€ 1.100.000,00

Le categorie dei lavori sopraelencate, così come le relative classifiche, sono state desunte dagli elaborati tecnici progettuali e devono intendersi meramente indicative in base alla soluzione proposta da ciascun operatore economico; le stesse potranno essere integrate e/o modificate in conseguenza dell'ultimazione della procedura di dialogo e verranno precisate nella lettera invito, con facoltà degli operatori economici ammessi a presentare l'offerta finale di adeguare eventualmente il proprio gruppo di partecipazione.

#### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI non necessariamente costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a)** (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o in altro registro/albo) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2, lettere a) e b)** devono essere posseduti sia dalla mandataria che dalle mandanti; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

**Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lettera a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

**Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lettera b)** deve essere posseduto dall'operatore economico che eseguirà lavori.

### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti nei termini indicati all'articolo 47 del Codice.

## **8. AVVALIMENTO (NEL DGUE PARTE II SEZIONE C)**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria ed il corrispettivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento con la seguente precisazione: **sì, ma**

tenendosi conto della “plenaria” ([Cons. Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23](#)), secondo cui non è ammissibile “un’interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell’oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile”.

## **9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO**

La presente procedura è suddivisa nelle seguenti fasi:

**Fase I:** manifestazione di interesse ed ammissione al dialogo competitivo dei candidati in possesso dei requisiti;

**Fase II:** presentazione delle soluzioni progettuali, disamina delle stesse e dialogo con i candidati ammessi finalizzato all’individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità del Comune di San Donà di Piave

**Fase III:** richiesta d’offerta finale, valutazione delle offerte ammesse ed aggiudicazione della procedura.

### **9.1 Fase I: manifestazione di interesse ed ammissione alla procedura dei candidati in possesso dei requisiti**

A seguito della pubblicazione del bando di gara, gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica di cui ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3, manifestano il loro interesse a partecipare alla procedura mediante la presentazione della documentazione amministrativa e nei termini e secondo le modalità stabilite nei paragrafi successivi. La Stazione Appaltante, tramite apposito Seggio di qualificazione, procederà all’apertura delle buste telematiche amministrative, in seduta riservata, operando nel seguente modo:

- verifica la corretta ricezione e il tempestivo deposito entro il termine indicato nel bando di gara dei plichi telematici inviati dai concorrenti e acquisiti dalla piattaforma;
- verifica la documentazione presente all’interno dei plichi;
- individua gli eventuali candidati che debbono essere invitati a completare e/o integrare la documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice (cd. “*soccorso istruttorio*”), assegnando agli stessi un termine e sospendendo la seduta; trascorsi i termini assegnati, il Seggio di qualificazione esaminerà in una nuova seduta riservata la documentazione integrativa pervenuta;
- individua i concorrenti ammessi e gli eventuali esclusi dalla fase di dialogo e comunica a tutti gli operatori economici, che hanno manifestato il loro interesse a partecipare al dialogo competitivo, l’esito di tale manifestazione; i soli operatori economici ammessi saranno invitati a partecipare alla successiva fase di dialogo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase del dialogo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione pervenuta e/o ammessa.

### **9.2 Fase II: dialogo con i candidati ammessi finalizzato all’individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della Stazione Appaltante.**

I candidati ammessi saranno invitati a partecipare al dialogo competitivo con apposito invito e a presentare tramite piattaforma telematica, la proposta progettuale redatta sulla base delle Linee guida per il dialogo competitivo e secondo le modalità che verranno comunicate con il predetto invito. Il dialogo sarà svolto dal Comune di San Donà di Piave per il tramite di apposita Commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse e sarà finalizzato a definire i contenuti del progetto e della proposta, ad individuare e stabilire le fonti e i mezzi di finanziamento

e le modalità tecnico-operative più idonee a soddisfare le necessità e gli obiettivi del progetto e del Comune, come meglio descritti negli allegati al presente documento e negli atti autorizzativi propedeutici all'approvazione del presente bando.

Il dialogo si svolgerà con consultazioni separate con ciascun concorrente e si baserà sulla soluzione dallo stesso offerta. La Stazione Appaltante provvederà a redigere un sintetico verbale di ogni incontro.

Nell'invito a partecipare al dialogo verranno, tra l'altro, precisate la data ed il luogo per l'inizio del dialogo e le modalità con cui lo stesso verrà condotto.

Nel contesto del dialogo sarà discussa con ogni singolo concorrente la soluzione progettuale proposta dallo stesso, con particolare riferimento ai seguenti aspetti, qui menzionati a titolo indicativo ma non esaustivo:

- modalità, fasi, strumenti e termini di costituzione del rapporto giuridico di Partenariato Pubblico e Privato;
- modalità, termini e programma degli interventi di gestione dei servizi di gestione coordinata delle aree;
- modalità di ottenimento del finanziamento per fasi di attuazione del programma di investimenti;
- utilizzo di risorse di incentivo in materia di risparmio energetico o riqualificazione ambientale o altro, previsti per il patrimonio di proprietà pubblica;
- economicità e costi generali dell'intervento;
- costi e cronoprogramma degli interventi di riqualificazione urbana;
- impostazione generale sugli aspetti da sviluppare nel progetto gestionale;
- impatto previsto sulla comunità e sul territorio, secondo gli indici standard ESG.

In tale fase l'Amministrazione Aggiudicatrice:

- potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti delle soluzioni prospettate, ivi inclusi l'impostazione generale e gli elementi da sviluppare nel progetto da affidare sotto il profilo tecnico, organizzativo e prestazionale, gli elementi economici, ogni aspetto ritenuto meritevole di analisi e valutazione ai fini della realizzazione del progetto;
- garantirà parità di trattamento di tutti partecipanti;
- non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri;
- potrà procedere al dialogo anche in presenza di una sola soluzione proposta pervenuta;
- potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le proprie esigenze; in tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice informerà immediatamente i candidati ai quali non spetterà alcun indennizzo o risarcimento.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà al dialogo finché non verrà individuata, anche mediante confronto degli elementi in ragione dei criteri di valutazione fissati, la soluzione che soddisfi le esigenze, le condizioni minime e gli obiettivi stabiliti; pertanto, potrà ripetere le consultazioni con i concorrenti per il numero di volte necessario ad individuare detta soluzione.

La conclusione della fase del dialogo è prevista indicativamente entro 4 (quattro) mesi dall'inizio delle consultazioni, salvo necessità di proroga dovuta all'andamento delle consultazioni e al numero dei soggetti partecipanti. La conclusione sarà comunicata a ciascuno dei candidati ammessi.

### **9.3 Fase III: richiesta d'offerta finale, valutazione delle offerte ammesse ed aggiudicazione della procedura.**

Alla fine della Fase II della procedura, i candidati ammessi saranno invitati con apposita lettera di invito a presentare l'offerta finale sulla base delle soluzioni individuate nella fase di dialogo. Si procederà, in particolare, ad individuare il soggetto affidatario della realizzazione invitando i partecipanti ammessi a presentare l'offerta finale secondo termini, condizioni e modalità che saranno stabilite nella lettera d'invito. In particolare in detta fase:

- la valutazione delle offerte sarà affidata ad apposita Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dopo il termine previsto per la presentazione delle offerte finali, la quale procederà alla valutazione delle medesime;
- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. A tal fine verrà applicata la seguente ripartizione tra criteri tecnico-qualitativi e criteri economici:

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Valutazione tecnico-qualitativa (PT)	70
Valutazione economica (PE)	30
Totale (Ptot)	100

I criteri di aggiudicazione, la cui ripartizione nel dettaglio sarà definita prima dell'invito alla presentazione dell'offerta finale, si articoleranno come segue:

<b>COMPLESSITÀ/CARATTERISTICHE CHIAVE</b>	<b>CRITERI</b>
Realizzazione delle opere di ristrutturazione e rigenerazione e messa in esercizio delle opere	Qualità del progetto e tempistica di realizzazione
Conoscenza del mercato finanziario degli investimenti di impatto (impact investing)	Capacità di gestire fondi di investimento in equity – quasiequity-loan; Impatti ESG (ambientali, sociali, di governance) degli investimenti;
Metodi di produzione e gestione del servizio	Organizzazione dei servizi che tengano conto dei paradigmi di riferimento e degli indirizzi operativi, in particolare attraverso la società di gestione con terzi locatari/utilizzatori o proprietari
Impostazione giuridica e finanziaria del progetto di gestione e realizzazione del nuovo sistema di offerta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modello gestionale</li> <li>2. Progetto gestione e ruolo delle varie componenti coinvolte (Comune, nuovo soggetto, finanziarie e banche),</li> <li>3. Piano economico finanziario di gestione per verificare il ritorno sul capitale investito nell'arco di durata del modello di partenariato</li> <li>4. Impegno finanziario diretto per sostenere la realizzazione</li> <li>5. Modalità di reperimento sul mercato di quote di finanziamento per la realizzazione del rapporto di PPP</li> </ol>
Garanzia della caratterizzazione dell'area secondo le funzioni descritte nel documento illustrativo e delle slides	Modalità di coordinamento delle attività realizzate dai soggetti conduttori o comunque utilizzatori delle aree in oggetto

**La formula riportata nel “Dettaglio gara” della piattaforma PRO-Q è stata impostata per motivi tecnici legati alla configurazione della procedura di gara e non se ne dovrà tener conto. Si precisa che il metodo di calcolo dell’offerta economica sarà definito con l’invito alla presentazione dell’offerta finale (III Fase).**

Non saranno ammesse offerte presentate da soggetti diversi da quelli che hanno partecipato alla prima e seconda fase del dialogo competitivo, salvo quanto previsto dall’art. 48 comma 11 del Codice.

L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di richiedere che le offerte vengano chiarite, precisate o perfezionate, senza tuttavia modificare gli aspetti essenziali dell’offerta la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

L’apertura dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione Aggiudicatrice in seduta pubblica telematica.

Ai fini della presente procedura, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Amministrazione Aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di:

- sospendere, revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa;
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle soluzioni progettuali o offerte finali risulti conveniente o idonea in relazione alle esigenze e finalità perseguite;
- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero procedere anche in presenza di una sola soluzione progettuale.

Lo svolgimento di tutta la procedura (Fase I, Fase II e Fase III) nonché la redazione di tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana e la Stazione Appaltante ne garantirà la conservazione ai sensi dell’art.91 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **10. SUBAPPALTO**

Si rinvia all’articolo 105 del codice dei contratti.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA**

La prestazione della garanzia provvisoria sarà richiesta ai soli concorrenti ammessi alla Fase III.

## **12. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto della necessità che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Infatti, data la complessità e la strategicità dell’intervento che riguarda più immobili siti in un’area in evoluzione e trasformazione in relazioni ai fondi acquisiti con il "*Progetto Remove*", si ritiene necessaria l’effettuazione del sopralluogo da parte delle ditte interessate alla gara, così da avere l’esatta dimensione degli stessi, nonché la loro localizzazione rispetto al tessuto urbano ed i collegamenti infrastrutturali del Comune di San Donà di Piave.

**La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail [andrea.gallimberty@sandonadipiave.net](mailto:andrea.gallimberty@sandonadipiave.net) e specificare nell’oggetto “*RICHIESTA DI SOPRALLUOGO - PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO*”. Si invita a riportare, nel testo dell’email, i seguenti dati dell’operatore economico:

nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di San Donà di Piave rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ogni operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non è necessario allegare alla documentazione di gara (punto 16), l'attestazione di presa visione dello stato dei luoghi, in quanto detto adempimento viene verificato d'ufficio da parte della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) con il Comune di San Donà di Piave.

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sarà dovuto dai soli concorrenti ammessi alla Fase III.

### **14. PRIMA FASE DEL DIALOGO COMPETITIVO. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Le candidature devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> entro e non oltre il termine ultimo delle **ore 12:00 del giorno 17/01/2022**; le candidature tardive anche per cause non imputabili all'operatore economico saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59 comma 3 lettera b) del Codice.

Per poter presentare la propria candidatura e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della piattaforma "Info & Helpdesk".

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali

malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (vedi punto 2 del manuale presente nella sezione "Info & Helpdesk").

L'operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all'interfaccia "Pannello Gara Fornitore" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Partecipazione gara", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la gara.

Al termine della procedura sopra descritta, l'operatore economico può passare allo step "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva della candidatura.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (CANDIDATURA)**.

#### **ATTENZIONE:**

si precisa che, nel caso la candidatura venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (pannello Gara - Partecipazione gara – opzione "Ritira busta") ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente. Si precisa che fino alla scadenza del termine di presentazione della candidatura, è possibile inserirne una nuova, previo ritiro della precedente; **pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato, le candidature sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma le candidature plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione, devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.Lgs. 82/2005 ed essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (si rinvia al punto 16 del presente disciplinare).**

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente e richieste nel presente disciplinare devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma telematica.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

## 14.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare nella piattaforma telematica come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare la candidatura. **Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento dovranno aver effettuato la registrazione alla piattaforma telematica.** In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione "*Info & Helpdesk*".

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti, si rinvia a quanto stabilito nel presente disciplinare al punto 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo della candidatura ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione.**

**ATTENZIONE:** in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione “*Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara*”.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l’inserimento da parte dell’operatore economico dei dati richiesti.

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare anche l’allegato “*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*”, il DGUE, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (CANDIDATURA)**

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sulla piattaforma tra i documenti di gara e secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. E' altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La parte è già compilata dalla stazione appaltante.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascun ausiliaria**, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 e comma 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell'originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. 235/2010, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), si consiglia di utilizzare l'apposito **modello "Avvalimento"** disponibile nella piattaforma telematica tra i documenti di gara.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e D.L. n. 135 del 14/12/2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 0 n. 1 del presente Disciplinare).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 7.1 del presente disciplinare;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare.
- c) le sezioni A e C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DGUE**

#### **16.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte con firma digitale (utilizzando l'allegato "*DICHIARAZIONE INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E A CORREDO DEL DGUE*"), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Donà di Piave adottato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2014, reperibile tra la documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
4. di accettare integralmente il Protocollo di legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto, recepito dal Comune di Donà di Piave con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 28/10/2019 e presente tra la documentazione di gara;
5. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53 comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267** (si veda anche l'art.110 del codice dei contratti pubblici e le modifiche recate, all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, dal convertito D.L. 18 aprile 2019 n. 32.);

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

9. per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110 commi 4, 5 e 6, dichiara di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110:

- comma 4
- concordato “in bianco”;  concordato “liquidatorio”;
- comma 5;
- comma 6.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero utilizzando l'allegato “*Dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*”, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### 16.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega i seguenti documenti in formato elettronico:

1) (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

### 16.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 0.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **17. PRIMA FASE DEL DIALOGO COMPETITIVO. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA TECNICA.**

In questa fase non è prevista la presentazione di offerta tecnica.

## **18. PRIMA FASE DEL DIALOGO COMPETITIVO. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA**

In questa fase non è prevista la presentazione di offerta economica.

**La formula riportata nel “Dettaglio gara” della piattaforma PRO-Q è stata impostata per motivi tecnici legati alla configurazione della procedura di gara e non se ne dovrà tener conto. Si precisa che il metodo di calcolo dell’offerta economica sarà definito con l’invito alla presentazione dell’offerta finale (III Fase).**

## **19. PROCEDURE DI RICORSO**

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso relative alla presente procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regione Veneto.

Per l'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla fase del dialogo, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di esclusione da parte del soggetto interessato.

## **20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per l'esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano

nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “*sensibili*”.

**IL DIRIGENTE**

dott. Stefano Pozzer

*(documento firmato digitalmente)*